

Antiriciclaggio: I questionari di «adeguata
verifica»

Le informazioni fornite da Cotral Spa.



ODCEC – Roma 14 maggio 2019 – Fernando Tanzi

Introduzione: I, II e III Direttiva Antiriciclaggio

La «**I Direttiva antiriciclaggio**» è la n. 91/308/CEE, alla quale l'Italia si è adeguata con il D.L. n. 143/1991, recante provvedimenti urgenti per limitare l'uso del contante e dei titoli al portatore nelle transazioni, al fine di prevenire l'utilizzazione del sistema finanziario a scopo di riciclaggio. Considera la partecipazione degli uffici della P.A. come intermediari abilitati

La «**II Direttiva antiriciclaggio**» è la n. 2001/97/CE del 01.12.2001 di modifica della precedente ed è stata ratificata in Italia attraverso il D.Lgs. n. 56/2004. La P.A. viene individuata come soggetto obbligato alla segnalazione di operazioni sospette.

La «**III Direttiva antiriciclaggio**» è la n. 2005/60/CE del 26.10.2005, recepita in Italia con il D.Lgs n. 231/2007, che ha abrogato le precedenti, e introdotto:

- disposizioni più specifiche e dettagliate sull'identificazione della clientela e sul controllo delle nuove attività nonché sulle operazioni finanziarie.
- un approccio basato sul rischio di riciclaggio o di finanziamento al terrorismo.

In base alla normativa antiriciclaggio, diversi soggetti sono quindi tenuti ad adempiere agli obblighi di «adeguata verifica della clientela» non soltanto nei confronti dei nuovi clienti, ma anche nei confronti dei clienti già acquisiti. Ai soggetti obbligati alla verifica viene, richiesto un livello di attenzione abbastanza alto, che consenta loro di cogliere un eventuale mutamento delle condizioni che sono state prese in considerazione ai fini della precedente adeguata verifica.

Introduzione: IV Direttiva Antiriciclaggio

La «**IV Direttiva antiriciclaggio**» è la n. 849/2015, recepita in Italia con il D.Lgs n. 90/2017, ha apportato notevoli modifiche e/o novità al D.Lgs. n. 231/2007 al fine di contrastare in modo più efficace gli “strumenti” utilizzati dalla criminalità la cui evoluzione va di pari passo con l’innovazione tecnologica.

Tra le novità e le modifiche introdotte, sicuramente assumono rilievo quelle in tema di «obblighi di adeguata verifica della clientela», disciplinati dagli articoli che vanno dal 17 al 30.

I soggetti destinatari di tali obblighi sono individuati e raggruppati (art. 3) in cinque categorie, in base alle caratteristiche e alle funzioni svolte. Più precisamente, sono distinti in:

1) intermediari bancari e finanziari; 2) altri operatori finanziari; 3) professionisti; 4) altri operatori non finanziari; 5) prestatori di servizi di gioco.

Inoltre, principali elementi di riforma sono:

- a) l'estensione dell'approccio basato sul rischio (risk based approach);
- b) un nuovo regime degli «obblighi rafforzati esemplificati di adeguata verifica della clientela», in modo da includervi sia le «persone politicamente esposte» che occupano importanti cariche pubbliche a livello nazionale sia quelle che lavorano per organizzazioni internazionali;
- c) Nuove misure allo scopo di conferire maggiore chiarezza e accessibilità alle informazioni sulla titolarità effettiva dei trust e delle persone giuridiche, in conformità della normativa sulla protezione dei dati.

Infine, prevista l'istituzione, in ogni Paese membro, di REGISTRI PUBBLICI CENTRALI con informazioni sulla titolarità effettiva di società, enti e trust, accessibili alle autorità competenti e a chiunque sia in grado di dimostrare un legittimo interesse.



Introduzione: IV Direttiva Antiriciclaggio

In relazione alla categoria dei professionisti, l'art. 3 prescinde dal fatto che la professione venga esercitata in forma individuale, associata o societaria: «l'adeguata verifica», qualora ne ricorrano i presupposti, va effettuata da tutti i soggetti destinatari.

La disciplina generale degli obblighi di adeguata verifica della clientela è contenuta nell'art. 17 che nel c. 1 stabilisce che “i soggetti obbligati procedono all'adeguata verifica del cliente e del titolare effettivo, con riferimento ai rapporti e alle operazioni inerenti allo svolgimento dell'attività istituzionale o professionale”, dove:

- a) per “prestazione professionale” deve intendersi “una prestazione intellettuale o commerciale resa in favore del cliente, a seguito di conferimento di un incarico, della quale si presume che abbia una certa durata”
- b) per “operazione” deve intendersi qualsiasi “attività consistente nella movimentazione, nel trasferimento o nella trasmissione di mezzi di pagamento o nel compimento di atti negoziali a contenuto patrimoniale; costituisce operazione anche la stipulazione di un atto negoziale, a contenuto patrimoniale, rientrante nell'esercizio dell'attività professionale o commerciale”.

Introduzione: IV Direttiva Antiriciclaggio

L'art. 17 prescrive «l'adeguata verifica» del cliente:

- **“in occasione dell’instaurazione di un rapporto continuativo o del conferimento dell’incarico per l’esecuzione di una prestazione professionale”**: questa è una delle novità introdotte, vale a dire che il professionista, a differenza di quanto previsto dal “vecchio” art. 16, deve in ogni caso assolvere gli obblighi di adeguata verifica a prescindere dal fatto che la prestazione abbia o meno “ad oggetto mezzi di pagamento, beni od utilità di valore pari o superiore a 15.000 euro” ma anche dal contenuto patrimoniale della stessa;

- **“in occasione dell’esecuzione di un’operazione occasionale, disposta dal cliente, che comporti la trasmissione o la movimentazione di mezzi di pagamento di importo pari o superiore a 15.000 euro”**, indipendentemente che ciò avvenga con un'unica operazione o in più operazioni tra di loro collegate, oppure, mediante l'utilizzo di bonifici, addebiti diretti, carte di pagamento o altre forme di moneta elettronica per i quali il legislatore ha voluto prescrivere una specifica forma di tracciabilità, in considerazione della facilità con cui gli stessi si prestano ad essere impiegati ai fini del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo.

In ogni caso l'obbligo di adeguata verifica della clientela (e del titolare effettivo) scatta ai sensi del comma 2 dell'art. 17, ogni qualvolta il professionista ha il “sospetto” che dietro un'operazione si possano nascondere finalità di riciclaggio e/o di finanziamento del terrorismo e questo, “indipendentemente da qualsiasi deroga, esenzione o soglia applicabile” o quando sorgono dei “dubbi sulla veridicità o sull'adeguatezza dei dati precedentemente ottenuti ai fini dell'identificazione” del cliente.

Introduzione: IV Direttiva Antiriciclaggio

Nell'assolvimento degli obblighi di adeguata verifica, il comma 3 prescrive l'adozione di accorgimenti e "misure di adeguata verifica" proporzionali al rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo: si comprende chiaramente che l'attività di adeguata verifica di un piccolo artigiano è più snella rispetto a quella richiesta nel caso di una società di servizi che opera in campo internazionale o in paesi considerati ad alto rischio. Il soggetto deve sempre essere in grado di dimostrare alle autorità di vigilanza di settore e agli organismi di autoregolamentazione che le misure adottate sono ben proporzionate al rischio rilevato.

La norma in esame indica anche quali sono i criteri generali di riferimento per valutare e "graduare" le misure di adeguata verifica più consone al caso in esame (comma 3).

Tali criteri riguardano:

- le caratteristiche soggettive ed oggettive del cliente (natura giuridica; l'attività svolta; il "comportamento" tenuto all'atto del compimento dell'operazione o dell'istaurazione del rapporto continuativo o prestazione professionale: ad esempio, è stato collaborativo, sincero e ha fornito dati e notizie veritieri?; l'area geografica di residenza o sede del cliente o della controparte);
- le caratteristiche dell'operazione, del rapporto continuativo o della prestazione professionale (la tipologia; le modalità di svolgimento, l'ammontare dell'operazione e la sua ragionevolezza in rapporto all'attività svolta dal cliente e all'entità delle rispettive risorse economico-finanziarie; l'oggetto e l'area geografica di destinazione del prodotto o risultato dell'operazione).

Introduzione: IV Direttiva Antiriciclaggio

È utile sottolineare come i soggetti obbligati devono adempiere ai suddetti obblighi, non soltanto nei confronti dei nuovi clienti, ma anche nei confronti dei clienti già acquisiti, il che richiede al «professionista» un livello di attenzione abbastanza alto, al fine di cogliere un eventuale mutamento delle condizioni che sono state prese in considerazione ai fini della precedente adeguata verifica.

Gli obblighi di «adeguata verifica» della clientela devono in ogni caso essere adempiuti anche quando le operazioni che comportino il trasferimento di denaro contante e/o titoli al portatore, di importo pari o superiore a 15.000 euro, avvenga tramite l'intervento di Istituti di credito, Poste Italiane S.p.A., istituti di moneta elettronica: l'intervento di tali soggetti non esime il «professionista» dall'adempire gli obblighi di adeguata verifica con le medesime accortezze e criteri sopra esaminati.

L'art. 17, nell'ultimo comma, afferma nuovamente che gli obblighi di adeguata verifica della clientela non si osservano, in via generale, in relazione allo svolgimento dell'attività di mera redazione e trasmissione ovvero, di sola trasmissione, delle dichiarazioni fiscali e negli adempimenti in materia di amministrazione del personale.

Introduzione: V Direttiva Antiriciclaggio

La «**V Direttiva antiriciclaggio**» è la n. 843/2018 (del 30.05.2018) di modifica della Direttiva n. 849/2015 (IV Direttiva antiriciclaggio) è finalizzata ad un'ulteriore stretta verso la prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo, costituendone il principale strumento giuridico.

Essa:

- amplia il novero delle informazioni da rilevare rispetto ai trasferimenti di denaro, relative sia all'ordinante sia al beneficiario;
- conferma che la riconducibilità dei fondi alle parti coinvolte non deve interrompersi in presenza di più trasferimenti successivi;
- richiama la necessità di assicurare l'applicazione delle misure di congelamento e di segnalazione di operazioni sospette.

Per il suo recepimento, all'art. 4 della stessa è previsto che *“gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il **10 gennaio 2020**”*

Introduzione: V Direttiva Antiriciclaggio

Destinatari degli obblighi sono le seguenti categorie.

1. Intermediari finanziari e altri soggetti esercenti attività finanziaria
2. Professionisti
3. Revisori contabili
4. Soggetti che svolgono attività di:
 - recupero di crediti
 - custodia e trasporto di denaro
 - gestione di case da gioco
 - offerta, attraverso la rete internet e altre reti telematiche, di giochi, scommesse o concorsi
 - agenzia di affari in mediazione immobiliare
5. Le pubbliche amministrazione

Introduzione: V Direttiva Antiriciclaggio

Perimetro per gli uffici delle pubbliche amministrazioni che svolgono “procedure o procedimenti” potenzialmente esposti al rischio di operazioni di riciclaggio sono (*):

- a) procedimenti finalizzati all'adozione di provvedimenti di autorizzazione o concessione;
- b) procedure di scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi secondo le disposizioni di cui al codice dei contratti pubblici;
- c) procedimenti di concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzioni di vantaggi economici di qualunque genere a persone fisiche ed enti pubblici e privati.

(*) D.Lgs. n. 231/2007, come modificato dal D.Lgs. n. 90/2017 (art.10, c. 1)



Introduzione: V Direttiva Antiriciclaggio

Definizione di riciclaggio (*)

a) La conversione o il trasferimento di beni, effettuati essendo a conoscenza che essi provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività, allo scopo di occultare o dissimulare l'origine illecita dei beni medesimi o di aiutare chiunque sia coinvolto in tale attività a sottrarsi alle conseguenze giuridiche delle proprie azioni;

b) l'occultamento o la dissimulazione della reale natura, provenienza, ubicazione, disposizione, movimento, proprietà dei beni o dei diritti sugli stessi, effettuati essendo a conoscenza che tali beni provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività;

c) l'acquisto, la detenzione o l'utilizzazione di beni essendo a conoscenza, al momento della loro ricezione, che tali beni provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività;

d) la partecipazione ad uno degli atti di cui alle lettere precedenti, l'associazione per commettere tale atto, il tentativo di perpetrarlo, il fatto di aiutare, istigare o consigliare qualcuno a commetterlo o il fatto di agevolarne l'esecuzione.

(*) D.Lgs n. 231/2007, (art.2,co.1)



L'attività di alcuni Ordini Professionali in materia di «antiriciclaggio»

Regole Tecniche

Nel corso degli ultimi 12 mesi sono state pubblicate le regole tecniche da:

CNDCEC: Il Consiglio Nazionale dei DCEC, in data 16 gennaio 2019 ha approvato n. 3 regole tecniche, in ossequio a quanto disposto dall'art. 11, co. 2 del D.Lgs. n. 231/2007; in particolare, la regola tecnica n. 2 riguarda l'adeguata verifica della clientela, disciplinata sotto il profilo normativo dagli artt. 17 - 30 del medesimo decreto.

CNN: Il Consiglio Nazionale del Notariato, ha pubblicato n. 10 regole tecniche che vanno ad integrare quelle già vigenti, non incompatibili con la disciplina revisionata. In tali Regole possono individuarsi interessanti indicazioni in merito alla corretta applicazione della normativa antiriciclaggio da parte dei Notai, in particolare con riferimento alle modalità di effettuazione dell'adeguata verifica semplificata, all'identificazione del titolare effettivo e all'obbligo di conservazione.

CNF: Il Consiglio Nazionale Forense, in data 15/01/2018 ha pubblicato n. 10 regole tecniche in materia di procedure e metodologia di analisi e valutazione del rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo, di controlli interni, di adeguata verifica, anche semplificata, della clientela e di conservazione (ex art. 11, co. 2, D. Lgs. 90/2017) .



La figura del <<Titolare Effettivo>>

La figura del <<Titolare Effettivo>>

A seguito del restyling operato dal D.lgs. n. 90/2017, al D.lgs. n. 231/2007 in materia antiriciclaggio, novità sostanziali sono intervenute anche sulla figura del “titolare effettivo”, il soggetto “sensibile” sul quale deve ricadere in modo particolare l’attenzione del professionista obbligato, in sede di adeguata verifica.

Trattasi della persona, o delle persone, non immediatamente “visibile/i” in occasione del conferimento del mandato professionale, soggetti la cui identità va opportunamente rilevata e verificata, di default, con l’ausilio del cliente (che deve rilasciare un’apposita dichiarazione in merito); mentre, nelle situazioni più dubbie e delicate, il professionista dovrà agire autonomamente mediante la consultazione di fonti terze attendibili.

L’importanza dell’individuazione di tale figura sta nel fatto che trattasi di soggetto che (unitamente al cliente e all’esecutore) deve essere obbligatoriamente identificato (ad es dal «professionista» al momento del conferimento dell’incarico, verificandone poi l’identità).

Più in dettaglio, dal citato art. 1, co. 2, lett. pp), si rileva che il titolare effettivo è rappresentato dalla persona fisica o dalle persone fisiche, diverse dal cliente, nell’interesse della quale o delle quali, in ultima istanza, il rapporto continuativo è istaurato, la prestazione professionale è resa o l’operazione è eseguita.

Dal testo normativo si ricavano, pertanto, due principi fondamentali:

- il titolare effettivo è sempre una persona fisica;
- in un soggetto collettivo può esistere un unico titolare effettivo, ovvero più soggetti in tal modo qualificabili.

Il “titolare effettivo” del rapporto professionale va identificato nella persona fisica o nelle persone fisiche, diverse dal cliente, nell’interesse della quale o delle quali, in ultima istanza, la prestazione professionale è resa.



La figura del <<Titolare Effettivo>>

In altri termini, non si tratta della persona per conto della quale la prestazione viene resa, essendo tale figura identificabile con lo stesso "cliente" del professionista, né dal firmatario del mandato professionale trattandosi, in tal caso, dell'"esecutore", altra figura che il professionista deve obbligatoriamente identificare, verificandone anche il potere di rappresentanza rispetto al cliente.

Cliente persona fisica. Atteso il contenuto normativo, è possibile affermare che vi è coincidenza tra le tre figure soggette ad identificazione da parte del professionista (cliente, esecutore e titolare effettivo) solo qualora l'incarico professionale sia conferito da una persona fisica che agisce in nome e per conto proprio e, pertanto, richiede la prestazione nel proprio interesse.

Cliente diverso da persona fisica. In ogni altro caso vi sarà sempre una divergenza tra le predette figure soggette ad identificazione nel contesto dell'adeguata verifica. Ad es. quando l'incarico professionale viene conferito da una società di capitali, il professionista dovrà procedere alle seguenti identificazioni: (i) esecutore: persona fisica che sottoscrive materialmente il mandato professionale; va peraltro verificato il potere di rappresentanza attuale nei confronti del cliente (ad esempio mediante una visura camerale aggiornata); (ii) cliente: la società stessa (che potrà essere opportunamente identificata mediante la medesima visura camerale); (iii) titolari effettivi: i soci che dispongono, direttamente o indirettamente, di una quota di capitale sociale superiore al 25% (ex art. 20, co. 2 del D.lgs. n. 231/2007).

Qualora l'applicazione del criterio della proprietà non sia sufficiente, l'attenzione del professionista dovrà spostarsi sul fronte del controllo, criterio definito dal successivo terzo comma e quando anche tale verifica risultasse sterile, dovranno essere identificati come titolari effettivi della società tutte le persone fisiche titolari di poteri di amministrazione o direzione, dato che potrà, ugualmente, essere rilevato dalla visura camerale aggiornata.



La figura del <<Titolare Effettivo>>

Con il documento di ricerca n. 225 (febbraio 2019) 181R, **ASSIREVI**, aggiorna e sostituisce il precedente intervento (181R aprile 2016) in materia di normativa antiriciclaggio applicabile ai revisori, focalizzando l'attenzione sui soggetti con incarichi in «Enti di interesse pubblico» (**EIP**) ed «Enti sottoposti a regime intermedio» (**ESRI**). In particolare, il documento tiene conto degli approfondimenti condotti dall'associazione anche delle novità normative nel frattempo intervenute, (cd **IV Direttiva** - 2015/849/UE - recepita dal D.Lgs n. 90/2017 entrata in vigore il 04/07/2017 e modificata dalla cd **V Direttiva Antiriciclaggio** - 2018/843/UE - non ancora recepita).

Conseguentemente, anche i principi di revisione impongono una modulazione dello sforzo professionale in funzione del rischio del cliente e che, mentre altri destinatari della disciplina (ad esempio, gli intermediari finanziari) ricoprono un ruolo preventivo, i revisori, per le caratteristiche della loro attività, agiscono, di norma, esclusivamente come whistleblower (letteralmente "soffiatore nel fischiello" o "gola profonda") rispetto ad eventuali operazioni di riciclaggio già poste in essere.

Si osserva, quindi, come il revisore, nella profilazione del rischio, debba adottare procedure di acquisizione di informazioni che potrebbero anche non essere correlate all'attività professionale, con un contributo di indagine aggiuntivo (dovendo, tra l'altro, considerarsi l'eventuale inclusione nelle liste antiterrorismo, l'attributo di Persona Politicamente Esposta - cd PEP - del titolare effettivo e il settore economico in cui lo stesso opera).

In presenza di rischio non basso devono essere adottate misure rafforzate di adeguata verifica e, ai fini dell'accettazione e/o del mantenimento dell'incarico, devono essere previsti ulteriori livelli autorizzativi rispetto a quello del socio responsabile dell'incarico professionale (informativa alla funzione antiriciclaggio o specifica approvazione da parte del responsabile della stessa).



La figura del <<Titolare Effettivo>>

Riguardo all'individuazione del titolare effettivo, il documento sottolinea come, anche per effetto dell'evoluzione normativa, in assenza di un soggetto cui faccia capo il controllo del cliente, sia opportuno che venga individuato almeno un titolare effettivo; ossia la persona fisica che esercita gli effettivi poteri decisionali nell'ente/cliente.

Gli obblighi di «adeguata verifica» devono essere completati prima dell'inizio della prestazione professionale. Si ritiene, convenzionalmente accettabile, completare la registrazione delle informazioni nell'AUI (Archivio Unico Informatico)/REA (Repertorio Elettronico Antiriciclaggio) entro 30 giorni dalla data del primo caricamento delle ore sull'incarico.

La persona politicamente esposta

La persona politicamente esposta

Con la IV Direttiva antiriciclaggio, è stato ampliato il perimetro delle persone politicamente esposte.

In questa categoria vi rientrano i seguenti soggetti:

- Gli assessori regionali;
- I sindaci di città metropolitane;
- I sindaci di comuni con popolazione non inferiore a 15 mila abitanti;
- I parlamentari europei;
- Gli esponenti di imprese controllate, anche indirettamente, in misura prevalente o totalitaria da comuni capoluoghi di provincia e città metropolitane e da comuni con popolazione complessivamente non inferiore a 15 mila abitanti;
- I direttori generali di ASL e di aziende ospedaliere, di aziende ospedaliere universitarie e degli altri enti del SSN.

(*) D.Lgs n. 231/2007, (art. 1 co. 2 lett. ad) e D.Lgs. n. 90/2017

L'operazione sospetta



L'operazione sospetta

Per "operazione sospetta" si intende (*) l'operazione che per caratteristiche, entità, natura o per qualsivoglia altra circostanza conosciuta in ragione delle funzioni esercitate, tenuto conto anche della capacità economica e dell'attività svolta dal soggetto cui è riferita, in base agli elementi a disposizione del segnalante, acquisiti nell'ambito dell'attività svolta ovvero a seguito del conferimento di un incarico, induce a sapere, sospettare o ad avere motivo ragionevole per sospettare che siano in corso o che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.

(*) UIF del 4 maggio 2011 -art 1



L'operazione sospetta

Il gestore delle segnalazioni di operazioni sospette (*)

Nel PNA 2016 (§5.2), l'ANAC, sulla scorta di quanto disposto dall'art.6, co.6, del DM del Ministero dell'Interno del 25.09.2015 «Determinazione degli indicatori di anomalia al fine di agevolare l'individuazione di operazioni sospette di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo da parte degli uffici della pubblica amministrazione», ha indicato che gli enti locali con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti possano individuare un unico gestore delle segnalazioni di operazioni sospette.

Il gestore può coincidere con il RPCT dell'Unione di comuni o con uno degli RPCT dei comuni in Convenzione.

(*) Delibera ANAC n. 1074 del 21 novembre 2018

Approvazione definitiva dell'Aggiornamento 2018 al Piano Nazionale Anticorruzione

SEZIONE Semplificazioni per i piccoli comuni



L'operazione sospetta

La segnalazione di operazioni sospette (SOS) costituiscono l'obbligo fondamentale del sistema antiriciclaggio (*).

La SOS prende avvio da un'anomalia, vale a dire dalla presenza di uno o più indicatori o schemi elaborati dalle Autorità competenti (senza che tale presenza imponga la SOS, sussistendo comunque il filtro della valutazione del revisore) ovvero di altra situazione che, sebbene non codificata/tipizzata, sia ritenuta anomala alla stregua dell'esperienza del revisore e della conoscenza del cliente. Ciò anche tenendo conto che un'operazione che non dà luogo a rilievi sotto il profilo contabile può essere comunque significativa sotto il profilo segnaletico e che operazioni sospette potrebbero comportare conseguenze significative sul piano della revisione.

Sono elencate le seguenti anomalie rilevanti ai fini segnalativi: (i) conti correnti presso paradisi fiscali, (ii) rapporti con controparti commerciali prive di collegamenti con il business model della società (ovvero con controparti inusuali o presenti/collegate in liste antiterrorismo), (iii) operazioni di rilevante importo effettuate a ridosso della chiusura dell'esercizio senza valide ragioni economiche, (iii) transazioni infragruppo con interposizione di società terza, (iv) triangolazioni che coinvolgono soggetti collocati in Paesi a rischio, (v) contratti di consulenza fittizi e coinvolgimento del cliente in procedimenti giudiziari, ma solo quando il revisore è in grado di integrare informazioni già note.

(*) **ASSIREVI**: documento di ricerca n. 225



Le informazioni fornite da Cotral Spa



Le informazioni fornite da Cotral Spa

Nel corso degli ultimi 12 mesi ha ricevuto questionari di <<*adeguata verifica*>> dai seguenti soggetti:

- Professionisti (1)
- Istituti di Vigilanza (1) (*)
- Società di Revisione (1)
- Istituti Finanziari (3)

Per quanto concerne i questionari di <<*adeguata verifica rafforzata*>> solo un Istituto Finanziario ma in anni precedenti.

(*) Provvedimento della Banca d'Italia 23 aprile 2019 recante: "*Disposizioni per l'iscrizione e la gestione dell'elenco di cui all'art. 8 del D.L. 25.09.2001, n. 350, convertito con modificazioni dalla Legge 23.11.2001, n. 409, nonché su organizzazione, procedure e controlli in materia antiriciclaggio per gli operatori non finanziari iscritti nell'elenco*". (G.U. n. 103 del 4 maggio 2019)

Vedi anche «Disposizioni per l'attività di gestione del contante» (che rappresenta l'aggiornamento dell'allegato 1 del Provvedimento già adottato dalla Banca d'Italia sin dal 22 giugno 2016).



Le informazioni fornite da Cotral Spa

L'identificazione e la verifica dell'identità del cliente si effettua, qualora egli sia una persona fisica, tramite l'acquisizione di un documento d'identità in corso di validità o di altro documento di riconoscimento equipollente; **qualora, invece, il cliente sia una persona giuridica**, l'identificazione si effettua mediante l'acquisizione di documenti idonei a verificare l'identità non solo del cliente (persona giuridica) ma anche dell'esecutore, ovvero del soggetto a cui siano stati conferiti poteri di rappresentanza che gli consentano di operare in nome e per conto del cliente (un amministratore, un procuratore, etc.).

Il cliente, (art. 19 "Modalità di adempimento degli obblighi di adeguata verifica" e art. 22 "Obblighi del cliente", deve fornire, per iscritto e sotto la propria responsabilità, le informazioni necessarie a consentire l'identificazione e la verifica dell'identità del/dei titolare/i effettivo/i.

In materia di fattispecie incriminatrici penalmente rilevanti, è previsto (art. 55 c. 3 del D. Lgs 231/2007), che chiunque essendo obbligato a fornire i dati e le informazioni necessarie ai fini dell'adeguata verifica della clientela, fornisca dati falsi o informazioni non veritiere, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 10.000 euro a 30.000 euro.

Nel caso delle **persone giuridiche**, è previsto (art. 22 c. 3 del D. Lgs. 231/2007) che le informazioni "adeguate, accurate e aggiornate" sulla titolarità effettiva siano acquisite anche sulla base di quanto risulta dalle scritture contabili, dai bilanci, dal libro dei soci e da qualsiasi altro dato a loro disposizione.

Qualora, permangano dubbi in ordine alla titolarità effettiva, è previsto che possano essere acquisite informazioni supplementari, necessarie all'identificazione dei titolari effettivi, mediante "espressa richiesta rivolta ai soci rispetto a cui si renda necessario approfondire l'entità dell'interesse nell'ente".



Le informazioni fornite da Cotral Spa - Professionisti

Nel corso degli ultimi 12 mesi abbiamo ricevuto un solo questionario.

Di seguito la struttura



Le informazioni fornite da Cotral Spa - Professionisti

DICHIARAZIONE ANTIRICICLAGGIO DEL CLIENTE EX ART. 21 - D.LG. 231/07

L'art. 21 del D.lg. 231/07, obbliga il cliente a fornire per iscritto, sotto la propria responsabilità, tutte le informazioni necessarie e aggiornate di cui sia a conoscenza per consentire al Professionista di adempiere correttamente agli obblighi di adeguata verifica della clientela e di identificazione del Titolare Effettivo.

Nel caso in cui il cliente non sia in grado di fornire tutte le informazioni di seguito richieste, il Professionista non potrà rispettare gli obblighi di adeguata verifica della clientela e dovrà, ai sensi dell'art. 23 del D.lg. 231/07, astenersi dall'instaurare il rapporto professionale e/o dall'eseguire prestazioni professionali per il cliente.

Si avvisa che ai sensi dell'art. 55 del D.lg. 231/07, qualora il cliente ometta di indicare le generalità del soggetto per conto del quale eventualmente esegue l'operazione o le indichi false o non fornisca informazioni sullo scopo e sulla natura prevista dalla prestazione professionale o le fornisca false, egli può essere soggetto alla pena detentiva da 6 mesi a 3 anni e al pagamento di una sanzione pecuniaria da € 1.000 a € 100.000.

Io sottoscritto/a Nome _____ Cognome _____

Nato/a a _____ il _____

Residente in Via _____ N. _____

CAP _____ Comune _____ Provincia _____ Stato _____

Codice Fiscale _____ Documento di Identità n. _____

Rilasciato da _____ il _____



Le informazioni fornite da Cotral Spa - Professionisti

in qualità di: Cliente Persona Fisica Persona Delegata Titolare/Legale Rappresentante

di _____

con sede in _____

Partita Iva _____ Codice Fiscale _____

Iscritta al Registro Imprese di _____ REA N. _____

consapevole delle responsabilità penali previste dall'art. 55 del D.lg. 231/07 in caso di omessa o mendace dichiarazione delle generalità del soggetto per conto del quale eventualmente si esegue l'operazione oggetto della prestazione professionale richiesta.

DICHIARO CHE:

A) IDENTIFICAZIONE DI PERSONA POLITICAMENTE ESPOSTA:

di **non essere** una persona politicamente esposta

di **essere** una persona politicamente esposta

B) IDENTIFICAZIONE DEI TITOLARI EFFETTIVI:

di **essere** l'unico Titolare Effettivo

di **non essere** il Titolare Effettivo (indicare i dati identificativi dei Titolari Effettivi)

di **essere** il Titolare Effettivo unitamente ad altri soggetti (indicare i dati identificativi dei Titolari Effettivi)

inesistenza di un Titolare Effettivo



Le informazioni fornite da Cotral Spa - Professionisti

I Titolari effettivi sono le seguenti persone fisiche:

Cognome e Nome:

Luogo e Data di Nascita:

Residenza.....

Codice Fiscale.....

Estremi del Documento di Identificazione.....

Persona Politicamente Esposta SI NO

Cognome e Nome:

Luogo e Data di Nascita:

Residenza.....

Codice Fiscale.....

Estremi del Documento di Identificazione.....

Persona Politicamente Esposta SI NO



Le informazioni fornite da Cotral Spa - Professionisti

Cognome e Nome:

Luogo e Data di Nascita:

Residenza.....

Codice Fiscale.....

Estremi del Documento di Identificazione.....

Persona Politicamente Esposta SI NO

Cognome e Nome:

Luogo e Data di Nascita:

Residenza.....

Codice Fiscale.....

Estremi del Documento di Identificazione.....

Persona Politicamente Esposta SI NO



Le informazioni fornite da Cotral Spa - Professionisti

C) IDENTIFICAZIONE DEI SOGGETTI CON POTERI DI RAPPRESENTANZA O DI FIRMA:

I soggetti con poteri di rappresentanza o di firma sono le seguenti persone fisiche:

Cognome e Nome:

Luogo e Data di Nascita:

Residenza.....

Codice Fiscale.....

Estremi del Documento di Identificazione.....

Persona Politicamente Esposta SI NO

Cognome e Nome:

Luogo e Data di Nascita:

Residenza.....

Codice Fiscale.....

Estremi del Documento di Identificazione.....

Persona Politicamente Esposta SI NO



Le informazioni fornite da Cotral Spa - Professionisti

Cognome e Nome:

Luogo e Data di Nascita:

Residenza.....

Codice Fiscale.....

Estremi del Documento di Identificazione.....

Persona Politicamente Esposta SI NO

Cognome e Nome:

Luogo e Data di Nascita:

Residenza.....

Codice Fiscale.....

Estremi del Documento di Identificazione.....

Persona Politicamente Esposta SI NO



Le informazioni fornite da Cotral Spa - Professionisti

D) SCOPO E NATURA DELLA PRESTAZIONE:

Lo scopo e la natura della prestazione professionale richiesta è unicamente l'esecuzione del seguente incarico professionale:

Tenuta Contabilità

(elencare dettagliatamente le attività) _____

Consulenza Fiscale e Tributaria

(elencare dettagliatamente le attività) _____

Consulenza del Lavoro

(elencare dettagliatamente le attività) _____

Consulenza Legale e Contrattuale

(elencare dettagliatamente le attività) _____

Consulenza per Operazioni Straordinarie

(elencare dettagliatamente le attività) _____

Revisione Legale

(elencare dettagliatamente le attività) _____



Le informazioni fornite da Cotral Spa - Professionisti

E) ORIGINE DEI FONDI:

L'origine dei fondi e delle disponibilità finanziarie connesse alla prestazione professionale è la seguente:

Con la sottoscrizione della presente dichiarazione, inoltre, mi impegno ad inviare copia del Documento di Identità e del Codice Fiscale in corso di validità dei soggetti su identificati e a comunicare tempestivamente ogni variazione relativa a: titolari effettivi, soggetti con poteri di rappresentanza e di firma, scopo e natura della prestazione professionale, origine dei fondi o delle disponibilità finanziarie o altre informazioni o dati necessari all'adeguata verifica della clientela da parte dei professionisti così come previsto dal D.lg. 231/07.

Luogo e Data: _____

Firma Cliente: _____

Luogo e Data: _____

Firma Professionista/Incaricato Antiriciclaggio: _____



Le informazioni fornite da Cotral Spa - Professionisti

LEGENDA:

** TITOLARE EFFETTIVO: Ai sensi dell'art. 1 comma 2 lettera u) del D.lg. 231/07 per Titolare Effettivo s'intende: la persona fisica per conto della quale è realizzata un'operazione o un'attività, ovvero, nel caso di entità giuridica, la persona o le persone fisiche che, in ultima istanza, possiedono o controllano tale entità ovvero ne risultano beneficiari secondo i criteri di cui all'allegato tecnico al presente decreto:*

in caso di società: a) la persona fisica o le persone fisiche che, in ultima istanza, possiedono controllino un'entità giuridica, attraverso il possesso o il controllo diretto o indiretto di una percentuale sufficiente delle partecipazioni al capitale sociale o dei diritti di voto in seno a tale entità giuridica, anche tramite azioni al portatore, purché non si tratti di una società ammessa alla quotazione su un mercato regolamentato e sottoposta a obblighi di comunicazione conformi alla normativa comunitaria o a standard internazionali equivalenti; tale criterio si ritiene soddisfatto ove la percentuale corrisponda al 25 per cento più uno di partecipazione al capitale sociale; b) la persona fisica o le persone fisiche che esercitano in altro modo il controllo sulla direzione di un'entità giuridica;

in caso di entità giuridiche quali le fondazioni e di istituti giuridici quali i trust, che amministrano e distribuiscono fondi: a) se i futuri beneficiari sono già stati determinati, la persona fisica o le persone fisiche beneficiarie del 25 per cento o più del patrimonio di un'entità giuridica; b) se le persone che beneficiano dell'entità giuridica non sono ancora state determinate, la categoria di persone nel cui interesse principale è istituita o agisce l'entità giuridica; c) la persona fisica o le persone fisiche che esercitano un controllo sul 25 per cento o più del patrimonio di un'entità giuridica.

*** PERSONE POLITICAMENTE ESPOSTE: Ai sensi dell'art. 1 comma 2 lettera o) del D.lg. 231/07 per "Persone Politicamente Esposte" s'intendono: le persone fisiche residenti in altri Stati Comunitari o in Stati Extracomunitari, che occupano o hanno occupato da meno di un anno importanti cariche pubbliche (escluse cariche di funzionario di livello medio o inferiore) nonché i loro familiari diretti (coniuge; figli e i loro coniugi; coloro che nell'ultimo quinquennio hanno convissuto con tali soggetti; genitori) o coloro con i quali tali persone intrattengono notoriamente stretti legami (stretta relazione d'affari; soggetti giuridici notoriamente creati di fatto a loro beneficio).*



Considerazioni finali

Sulla base dell'esperienza finora maturata in qualità di cliente, la normativa antiriciclaggio appare «sottovalutata», pertanto, la considerazione finale è richiamare l'attenzione dei «professionisti» suggerendo:

- di creare una «policy» interna alla propria organizzazione dedicata agli adempimenti in materia di antiriciclaggio ed, in particolare, in materia di segnalazione di operazioni sospette e comunicazione delle violazioni alle norme sull'uso del contante;
- di creare e conservare un fascicolo cartaceo/informatico per ogni incarico ricevuto attenendosi alle raccomandazioni emanate dall'ordine professionale di appartenenza (per gli iscritti all'albo dei DCEC cfr ad es. il Documento *"Obblighi di valutazione del rischio, adeguata verifica della clientela, conservazione dei documenti, dei dati e delle informazioni: regole tecniche ai sensi dell'art. 11, co. 2, del d.lgs. 231/2007 come modificato dal d.lgs. 25 maggio 2017, n. 90"* pubblicato a gennaio 2019)
- di adottare le raccomandazioni di cui al punto che precede, se si è componente di collegio sindacale delegato ad assolvere anche funzioni di revisione o di sindaco unico con funzione di revisione;
- di monitorare, se la natura dell'incarico lo richiede, il rapporto con il cliente ed, in particolare, di verificare la provenienza dei fondi e delle risorse nella disponibilità del cliente;
- di segnalare (UIF ovvero agli organismi di autoregolamentazione) le operazioni sospette (n. 98.204 nel 2018);
- di partecipare agli eventi formativi in generale ed in particolare a quelli sulle «regole tecniche».



GRAZIE DELL'ATTENZIONE E DEL TEMPO DEDICATO

Disclaimer

Questa presentazione è dedicata solo alla persona fisica o giuridica destinataria del documento.

La presentazione non è destinata a fornire una base sufficiente a prendere delle decisioni poiché ha unicamente lo scopo di fornire informazioni generali.

I dati e i commenti contenuti in questa presentazione sono solo a scopo informativo e non pretendono di fornire una visione completa dell'argomento trattato.

Le eventuali previsioni contenute in questa presentazione sono solo a scopo illustrativo.

Cotral S.p.A. declina ogni responsabilità per perdite derivanti dall'utilizzo di questa presentazione.



Il biglietto deve essere convalidato all'inizio del viaggio.
The ticket must be validated on board of the bus.
La versione integrale della tariffa è disponibile sul sito www.cotralspa.it.
Full fare as printed on board of the bus is available on the website www.cotralspa.it.